

**DETERMINA n° 20 / 2020**

Definizione della controversia

**XXXXXXXX / DIGITEL ITALIA Spa**

GU14 / 05 / 18

e

GU14 / 214 / 18

***IL DIRIGENTE DELLA "SEGRETERIA CORECOM SICILIA***

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n°481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n°249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n°259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n°2, successivamente modificata e integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (*CORECOM*);
- VISTO** l'accordo quadro del 28 Novembre 2017 tra
- l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
  - la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
  - la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
- VISTO** l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il *CORECOM SICILIA* per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” allegato A della Delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito “*Regolamento*”), l'Autorità ha delegato il *CORECOM SICILIA* alla definizione delle controversie di cui all'art. 2 del “*Regolamento*”;
- VISTO** il “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, approvato con delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;

**VISTO** il “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, adottato con delibera n°73/11/CONS del 16 febbraio 2011;

**VISTO** l'art. 19, comma 7, del “Regolamento” che attribuisce al dirigente della struttura amministrativa del CORECOM. la definizione delle controversie di modesta entità aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente euro 500,00 (cinquecento/00);

**VISTA** l'istanza di definizione del **XXXXXXXXXX** acquisita il 23.02.2018, prot.n°17381 riunita all'istanza acquisita l'08.01.2018 prot. 674 per connessione soggettiva ed oggettiva;

**VISTI** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e verificata la regolarità

**CONSIDERATA la posizione dell'istante:**

Il **XXXXXXXXXX**, con codice contratto n. **XXXXXXXXXXXX** utenza business, registrava il mancato funzionamento a periodi alterni della fonia e della connessione adsl a partire dall'estate del 2017, recando seri disagi nell'espletamento dei servizi essenziali alle strutture di diretta competenza (comune, scuola dell'infanzia primaria, scuola elementare, scuola media, comando di Polizia Municipale, distacco volontari Vigli del Fuoco, per le seguenti utenze: **XXXXXXXXXXXX** (n.28 utenze). In particolare dal 10 novembre 2017 al 28 gennaio registrava l'interruzione dei servizi. Il 13 novembre 2017 sottoscriveva contratto con Telecom per la fornitura dei servizi. In data 01.12.2016 l'istante inviava reclamo, rimasto privo di riscontro.

Lo stesso dicasi per l'utenza n. **XXXXXXXXXXXX**, per la quale veniva instaurata stessa procedura.

Digitel Italia spa, anche se correttamente convocata, non aveva prestato adesione al tentativo obbligatorio di conciliazione. Pertanto, veniva redatto verbale negativo di conciliazione, proponeva istanza di definizione in data rispettivamente il 23.02.2018 e l'08.01.2018 mediante formulario GU14 nel quale si chiedeva:

- i) Storno delle somme versate a fronte della mancata fruizione dei servizi fonia e adsl.
- ii) Risarcimento danni e indennizzo danni subiti.

**CONSIDERATA la posizione dell'operatore**

La società Digitel non ha presentato alcuna memoria difensiva

**CONSIDERATA la motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono trovare parziale accoglimento, come di seguito precisato.

In primis: si provvede alla riunione del presente procedimento la cui istanza viene presentata in data il 23.02.2018, prot. 17381, al procedimento la cui istanza viene acquisita l'08.01.2018 prot. 674 per connessione soggettiva ed oggettiva.

Nel merito.

Come noto, a far data dal 10 novembre 2017, Telecom Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ha interrotto i flussi di interconnessione nei confronti della società Digitel, a causa del persistente stato di morosità, di conseguenza i clienti di Digitel hanno subito l'interruzione dei servizi.

All'esito delle attività poste in essere da Agcom, sulla base di conforme orientamento dell'Autorità medesima (Cfr. Delibera Agcom n.160/18/CIR) è possibile sostenere che la società Digitel, essendo stata avvertita da Telecom Italia dell'imminente distacco dei servizi all'ingrosso forniti da quest'ultima, non ha posto in essere alcuna azione al fine di evitare disservizi ai propri clienti, intesi quali utenti finali. Tanto premesso, le richieste, riferite sia all'utenza n. XXXXXXXXXXXX che a quelle rientranti nell'utenza business avente codice contratto n. XXXXXXXXXXXX, di cui al punto *i*) devono essere accolte in quanto l'interruzione dei servizi voce e dati è da imputare esclusivamente al comportamento inadempiente di Digitel, pertanto, la società DigiTel è tenuta a stornare o rimborsare (in caso di avvenuto pagamento) le somme addebitate nel periodo di totale assenza dei servizi ed a ritirare, a propria cura e spese, l'eventuale connessa pratica di recupero del credito. Non possono essere oggetto di accoglimento le richieste di cui al punto *ii*) in quanto l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria.

La liquidazione dei danni così come pretesa dall'istante, esula dalle competenze dell'Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie di cui alla delibera Agcom n. 173/07/CONS e ss.mm.ii, come già evidenziato, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell'inadempimento, condannando l'operatore solo ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di

indennizzi nei casi previsti. Alla luce di quanto sopra espresso, le richieste avanzate dall'utente, ed aventi evidente natura risarcitoria, vengono, pertanto, rigettate.

Per i motivi riportati in premessa che qui si confermano integralmente

## DETERMINA

In accoglimento parziale delle istanze presentate, rispettivamente in data il 23.02.2018, prot. 17381 e l'08.01.2018 prot. 674 e riunite per connessione soggettiva ed oggettiva, dal XXXXXXXXX nei confronti dell'operatore Digitel Italia spa, che detto operatore provveda a:

1. Regularizzare la posizione amministrativa contabile tramite lo storno o il rimborso (in caso di avvenuto pagamento) degli importi fatturati al XXXXXXXXX dal 10 novembre 2017 al 28 gennaio oltre al ritiro, a propria cura e spese, dell'eventuale connessa pratica di recupero del credito;
2. Il rigetto di ogni altra pretesa.

La società Digitel Italia S.p.A. è tenuta, altresì, a comunicare a questo CORECOM. l'avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al *Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio* entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del CORECOM SICILIA e dell'AGCOM.

Palermo, 09/06/2020

IL DIRIGENTE  
Segreteria Corecom. Sicilia  
arch. Francesco Di Chiara  
